

Sentenza n. 790/2015 pubbl. il 21/05/2015

RG n. 361/2014

Repert. n. 1727/2015 del 26/05/2015


N. R.G. 361/2014



TRIBUNALE DI REGGIO EMILA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 361/2014

tra

[REDACTED]



ATTORI OPPONENTI

e

[REDACTED]

CONVENUTA

Oggi **21 maggio 2015** ad ore **13,06** innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per [REDACTED] BANCA S.P.A. [REDACTED] Nessuno compare per le altre parti.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi



Sentenza n. 790/2015 pubbl. il 21/05/2015

RG n. 361/2014

Repert. n. 1727/2015 del 26/05/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2014 promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] dell'avv. , elettivamente domiciliato in [redacted] il difensore avv. [redacted]

[redacted] R.L. con il patrocinio dell'avv. [redacted] dell'avv. , elettivamente domiciliato in [redacted] il difensore avv. [redacted]

[redacted] patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]

ATTORI OPPONENTI

contro

[redacted] BANCA S.P.A. con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] il difensore avv. [redacted]

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI: come in atti

Oggetto: Mutuo

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, G [redacted] girasoli srl nonché [redacted] proponevano opposizione al Decreto Ingiuntivo n.4220/2013,

pagina 2 di 4



emesso dal Tribunale di Reggio Emilia provvisoriamente esecutivo, con il quale erano stati condannati, in qualità di debitore principale e di fideiussori, a pagare alla convenuta la somma di € 28967,03 oltre interessi e spese legali quale saldo debitore dei conti correnti n.01/282/1128 e 01/282/59000009 accessi presso l'istituto di credito, dal debitore principale [REDACTED]

Gli opposenti eccepivano preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia indicando come Tribunale competente quello della sede della filiale [REDACTED] Banca situata in [REDACTED] e il foro del consumatore dei singoli fideiussori.

Nel merito gli opposenti non contestavano specificamente il quantum dovuto lamentando soltanto contestare, la pattuizione di interessi anatocistici e la non contestualità della sottoscrizione apposta dai fideiussori rispetto alla data indicato sulla fideiussione.

Si costituiva la banca opposta evidenziando come i contratti di conto corrente in oggetto (/v. docc.1 e 2) prevedono quale foro alternativo (v. art.12) il foro di Reggio Emilia, e tale clausola è richiamata e specificamente approvata, nel contratto di conto corrente (v. doc.1)

Nel merito la Banca rilevava la genericità della contestazione in ordine agli interessi anatocistici evidenziando come, nel caso in esame, operasse il criterio di pari periodicità.

Occorre, in primo luogo, respingere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia avendo il debitore principale concordato e, approvato specificamente la clausola 26 (delle condizioni generali del contratto di conto corrente v. doc. 12 e 13 -documento di sintesi-) che prevede quale foro esclusivo il Foro di Reggio Emilia.

Deve, peraltro, escludersi che la società debitrice principale possa qualificarsi quale consumatore.

Al fine dell'applicazione della disciplina di cui all'artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale; perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale;

Nel caso in esame negli stessi contratti di conto corrente si specifica che il tipo di contraente è:"professionista".

Per quel riguarda i fideiussori non può farsi applicazione della disciplina di cui all'art. 1469-bis c.c..



Per la fideiussione che accede a contratti bancari, deve ritenersi, infatti, sussistente il requisito oggettivo per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito e quello costitutivo dell'obbligazione fideiussoria; quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13643 del 13/06/2006; Cass. 13 maggio 2005, n. 10107; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 314 del 11/01/2001);

Nella fideiussione le obbligazioni del debitore principale e del fideiussore pur essendo distinte, sono pur sempre collegate nel senso che l'adempimento dell'obbligazione del fideiussore, per l'identità del contenuto giuridico di tutte le prestazioni, estingue in via diretta ed immediata tutti i rapporti partecipativi della solidarietà.

Nel caso in esame vi è, altresì, clausola, specificamente approvata dai fideiussori che prevede il foro di Reggio Emilia (v. art.16 della fideiussione sub. Doc.3).

Per quel che riguarda il merito dell'opposizione la dedotta capitalizzazione trimestrale degli interessi (unica contestazione in ordine al credito ingiunto) non dà luogo a invalidità alcuna, posto, che dalla documentazione in atti risulta che la banca aveva previsto in contratto il criterio di pari periodicità per gli interessi creditori e debitori (in conformità all'art.2 della deliberazione del CICR del 9-2-2000).

Con riferimento alle censure relative alla compilazione della fideiussione si evidenzia che il contratto è munito di data certa mediante apposizione di timbro postale.

Per tutte le ragioni esposte l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli oppositori in solido alla refusione delle spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinte, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n.4220/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
- dichiara tenuti e condanna gli oppositori in solido a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquidano complessivamente € 7254,00 per compenso professionale, oltre IVA CPA e spese generali del 15%.

Reggio Emilia, 21/05/2015

Il Giudice
dott. Simona Boiardi

